Conto corrente con la posta — **Anno 83° — Numero 135**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 9 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 2338

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGE 18 maggio 1942-XX, n. 566.
Riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari . . . . Pag. 2338

LEGGE 21 maggio 1942-XX, n. 567.
Aumento da 50 a 150 milioni di lire del limite di emissione da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano delle « Obbligazioni speciali I.M.I. Autarchia economica nazionale ». Pag. 2344

LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 568.
Provvedimenti relativi ai procedimenti civili per la durata dello stato di guerra ed ai difensori richiamati alle armi . . . . Pag. 2344

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX, n. 569.
Elevazione a lire 15.000 annue del contributo dello Stato al Consorzio per il rimboschimento ed il consolidamento dei terreni vincolati in provincia di La Spezia . Pag. 2345

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX, n. 570.
Rinnovazione per un quinquennio del Consorzio provinciale rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Venezia. Pag. 2346

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 571.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino . . . . Pag. 2346

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 572.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Zucca », con sede in Baunei (Nuoro) . . . . Pag. 2348

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 573.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Maria Vergine del Sacro Cuore di Gesù, in Torino, località Paradiso . . Pag. 2348

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX, n. 574.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, in frazione Bronzola del comune di Campodarsego (Padova) . . . . Pag. 2348

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 575.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata, in Roma, ad accettare una donazione. Pag. 2349

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Bari . . Pag. 2349

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Bologna . Pag. 2349

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Brescia . Pag. 2349

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Como . Pag. 2349

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose . . . . Pag. 2350

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2350

Ministero delle corporazioni: Riassunto del provvedimento P. 344 del 1° giugno 1942-XX relativo alla sostituzione del fiocco opaco con quello lucido nella fabbricazione dei prodotti-tipo tessili - Riduzione dei prezzi . Pag. 2350

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comunicato relativo ai nuovi prezzi alla produzione delle ciliege, fragole, albicocche, fagiolini, ecc. . . . . Pag. 2350

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona . . . . Pag. 2351

CONCORSI

Ministero della cultura popolare: Elenco degli ammessi al concorso per tre posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali, bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1941-XX, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno n. 305 del 29 dicembre 1941-XX. Pag. 2351

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a posti di alunno d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro. Pag. 2351

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 9 GIUGNO 1942-XX:

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1942-XX.

Ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali.

(1787)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 4 gennaio 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo* 1942-XX, *registro* 12 *Africa Italiana, foglio n.* 127.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Lemmenè Uagaè, fitaurari della banda armati paesani del Goggiam meridionale. — Capo banda di irregolari, dava ripetute prove di valore e di fedeltà al Governo italiano. In più combattimenti sostenuti contro ribelli in forze, alla testa dei suoi uomini che guidava costantemente al successo, riconfermava le sue elette virtù di combattente audace e valoroso. In azioni contro il nemico riportava quattro ferite. Esempio di eroismo e spirito di sacrificio. — Goggiam, maggio 1936-XIV-maggio 1939-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Colitto Saturnino fu Ferdinando e di Matilde Lombardi, nato a Casalciprano (Campobasso) il 1° luglio 1908, 1° segretario di Governo del Ministero Africa Italiana. — Funzionario di grande energia e dinamismo, nominato residente di Metemma, in brevissimo tempo organizzava solidamente la sua circoscrizione con rara capacità professionale, acquistando mediante la sua opera avveduta, grande prestigio ed ascendente sulle popolazioni dipendenti. Venuto a conoscenza di una grave aggressione perpetrata da elementi ribelli contro nostri armati sull'altopiano di Mabresillasse ed informato dell'atteggiamento dissidente assunto dalle popolazioni di quei territori, si recava prontamente sul posto a marce forzate con un piccolo nucleo di forze, disperdeva i ribelli e puniva esemplarmente i dissidenti, riconducendo la tranquillità nella zona. Durante l'azione dimostrava grande energia, decisione e sereno sprezzo del pericolo. — Mabreix-Mabresillasse (A. O.), luglio 1937-XV.

(1504)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1942-XX, n. 566.

Riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono istituiti, distinti per settori produttivi a carattere nazionale, o per gruppi di produzione affini, Enti economici dell'agricoltura, in sostituzione dei Settori della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura nonchè di tali Consorzi e delle relative Sezioni provinciali, i quali sono soppressi.

Gli Enti economici dell'agricoltura sono riuniti in un'Associazione nazionale, che sostituisce la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, la quale è soppressa. A tale Associazione aderisce la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina le sfere di competenza dei singoli Enti economici e dell'Associazione, e d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, ne approva gli statuti e relative modificazioni, fissando la data in cui gli Enti soppressi devono cessare di funzionare e dalla quale i diritti e le obbligazioni ad essi spettanti devono trasferirsi agli Enti di nuova istituzione.

Art. 2.

Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione sono persone giuridiche pubbliche e, nella sfera della rispettiva competenza, hanno la tutela degli interessi della produzione agricola, unitariamente considerata. Restano ferme le attribuzioni delle Associazioni sindacali, previste dalla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e successive modificazioni.

Art. 3.

Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione costituiscono organi ausiliari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto concerne la disciplina statale della produzione, la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro cause nemiche, nonchè la disciplina degli ammassi.

Per l'esercizio di tale attività essi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle finanze, ciascuno per la propria competenza.

Art. 4.

Ciascun Ente economico ha un presidente coadiuvato da un vice presidente entrambi nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presidente è assistito da un Consiglio di amministrazione da lui presieduto e del quale fanno parte, oltre il vice presidente, un delegato del Partito Nazionale Fascista, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero delle corporazioni, due della Confederazione fascista degli agricoltori, due della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno della Federazione italiana dei Consorzi agrari, uno dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Le nomine di cui ai precedenti comma sono disposte previa consultazione del Partito Nazionale Fascista, a' termini della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407.

Il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale, di cui al successivo articolo, fanno parte di diritto del Consiglio di ciascun Ente economico.

Art. 5.

All'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura è preposto un presidente, coadiuvato da un vice presidente.

I presidenti della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura sono, di diritto, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Associazione.

Il presidente dell'Associazione è assistito da un Comitato da lui presieduto, e costituito, oltre che del vice presidente, dei presidenti e dei vice presidenti di tutti gli Enti economici associati, di un delegato del Partito Nazionale Fascista, di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di uno del Ministero delle corporazioni, del presidente e del vice presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari, del presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e del segretario del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli.

Art. 6.

Presso l'Associazione nazionale e presso ciascun Ente economico è costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri designati, rispettivamente, due dal Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Gli Enti economici dell'agricoltura hanno in provincia uffici esecutivi.

Per assicurare l'esatta applicazione delle direttive impartite dagli Enti economici agli uffici periferici, il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale vigilano e controllano l'attività degli uffici stessi valendosi, rispettivamente, dei presidenti delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei segretari delle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura.

La esecuzione delle direttive di cui sopra e il coordinamento funzionale dell'attività degli uffici sono affidati al direttore dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori.

Art. 8.

Gli Enti economici dell'agricoltura esercitano una attività ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in esecuzione delle direttive del Ministero stesso, hanno, nell'ambito dei rispettivi settori produttivi, le seguenti attribuzioni:

a) provvedono, a norma di legge, alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti e controllano l'osservanza delle relative disposizioni;

b) organizzano la difesa contro le malattie delle piante, la lotta contro gli insetti nocivi e contro le cause nemiche;

c) vigilano sull'osservanza delle prescrizioni delle autorità sanitarie per la profilassi e la cura delle malattie del bestiame, segnalando alle competenti autorità le epidemie e le malattie contagiose;

d) organizzano e dirigono l'ammasso obbligatorio dei prodotti e le altre forme di disciplina collettiva della utilizzazione e della vendita dei prodotti stessi, ed a tal fine curano l'osservanza dell'obbligo delle denuncie di produzione, controllano le operazioni di raccolta, conferimento e collocamento dei prodotti sottoposti ad ammasso, in conformità dei piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e curano la provvista dei finanziamenti, concordandone, previa intesa col Ministero delle finanze, le condizioni e le modalità con gli organi competenti;

e) promuovono, in genere, iniziative intese alla diffusione di pratiche e sistemi atti a migliorare ed incrementare la produzione agraria e zootecnica;

f) rilevano e segnalano alle competenti autorità governative le esigenze relative alle precedenti attribuzioni.

Art. 9.

Per l'esecuzione delle operazioni di ammasso e di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli, gli Enti economici devono valersi dell'opera e dell'attrezzatura tecnico-commerciale dei Consorzi agrari e della loro Federazione, i quali, per tali compiti, sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo degli Enti stessi. A tal fine gli Enti economici stipulano convenzioni con la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per determinare gli obblighi rispettivi tra Enti economici e Consorzi agrari. Le convenzioni all'uopo stipulate sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello delle finanze, e sono obbligatorie anche per i singoli Consorzi agrari provinciali.

Fermo restando l'obbligo di provvedere di intesa col Ministro per le finanze all'approvazione delle convenzioni, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita l'Associazione nazionale degli Enti economici e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, ha facoltà di consentire, in via transitoria, parziali deroghe all'obbligo di cui al precedente comma, quando particolari esigenze lo richiedano.

Art. 10.

Gli Enti economici dell'agricoltura, nell'ambito del rispettivo settore produttivo, hanno le seguenti attribuzioni:

a) concorrono a promuovere studi e ricerche sperimentali utili al progresso agricolo, in collaborazione e d'intesa con gli Istituti di ricerche, di sperimentazione e di propaganda dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) promuovono e disciplinano iniziative dei produttori, per l'uso in comune di attrezzature per la lavorazione dei terreni, per la difesa fitosanitaria, nonchè per gli impianti occorrenti alla raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti, non soggetti ad ammasso obbligatorio;

c) promuovono ogni altra iniziativa diretta alla migliore organizzazione ed al progresso dei rami di produzione affidati a ciascun Ente economico.

Art. 11.

Spetta all'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura:

a) di collaborare col Ministero dell'agricoltura e delle foreste nello studio dei problemi generali riguardanti l'attività degli Enti economici dell'agricoltura;

b) di raccogliere, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Istituto centrale di statistica, elementi e dati concernenti la consistenza e l'andamento delle produzioni agricole e delle aziende produttrici.

Art. 12.

I beni e le passività, i diritti e le obbligazioni comunque pertinenti agli attuali Enti economici dei produttori agricoli sono di diritto trasferiti ai nuovi Enti economici dell'agricoltura ed alla loro Associazione, secondo il riparto stabilito con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per le finanze.

Art. 13.

Gli Enti economici dell'agricoltura hanno facoltà di imporre contributi generali e speciali, a carico delle categorie di produttori interessati ai rispettivi rami di produzione, per i titoli, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti Reali emanati su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste d'intesa con quello per le finanze.

I contributi previsti nel precedente comma sono determinati per ruoli comunali affidati agli esattori delle imposte dirette. La riscossione avviene con la procedura speciale privilegiata prevista per le imposte dirette.

I contributi possono riferirsi a tutti gli appartenenti ad un settore produttivo (ruoli generali), ovvero a determinati gruppi di produttori, quando si tratti di contributi imposti a titolo particolare (ruoli speciali).

I ruoli sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente.

I proventi dei contributi dei ruoli di ciascuna provincia devono essere dagli Enti economici assegnati, di norma, all'attività da svolgere nell'ambito della provincia stessa.

Art. 14.

Per la riscossione delle somme spese in operazioni di difesa contro malattie e parassiti delle piante gli Enti economici dell'agricoltura hanno facoltà di valersi degli esattori delle imposte con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione devono formare un bilancio preventivo, ed uno consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede d'intesa con quello delle finanze.

Con le stesse forme sono approvate le modifiche dei preventivi che importino aumento della spesa complessiva.

I bilanci dei singoli Enti economici devono fare menzione della ripartizione dei fondi assegnati annualmente a ciascuna provincia e delle relative spese sostenute.

Art. 16.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) gli atti che impegnino gli Enti economici e la loro Associazione oltre i limiti che saranno stabiliti negli statuti;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione di oneri reali immobiliari;

c) le nomine dei direttori dell'Associazione e degli Enti economici.

Il ruolo organico e le disposizioni relative all'assunzione e al trattamento giuridico ed economico di tutto il personale sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero delle finanze con apposito regolamento.

Art. 17.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di controllo sull'attività degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul loro funzionamento;

b) di annullarne, in ogni tempo, gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e agli statuti;

c) di sospendere dalle proprie funzioni gli amministratori ordinari e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti a commissari straordinari.

Il Collegio dei sindaci continua ad esercitare le proprie funzioni anche durante la gestione commissariale.

TITOLO II.

Art. 18.

I Consorzi agrari provinciali sono persone giuridiche ed hanno lo scopo di contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione agricola nelle singole provincie del Regno, mediante l'esercizio di attività commerciali ed industriali, dirette a fornire agli agricoltori macchine, attrezzi, sementi, merci e materie utili all'esercizio dell'agricoltura; nonchè di agevolare ed eseguire la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti agricoli.

I Consorzi agrari sono altresì organi di esecuzione degli Enti economici dell'agricoltura per quanto concerne le operazioni di ammasso obbligatorie e volontarie dei prodotti agricoli ed eventualmente quelle di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche.

I Consorzi agrari provinciali sono autorizzati a compiere, in nome proprio o come enti intermediari, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonchè anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

Art. 19.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, è persona giuridica e provvede, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attività dei Consorzi agrari provinciali.

Essa inoltre esercita le attività previste dall'articolo precedente, con riguardo alle esigenze nazionali, sia direttamente, sia come fornitrice dei Consorzi agrari provinciali, e svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi federati.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari provinciali.

La Federazione provvede inoltre alla nomina ed eventuale revoca dei direttori, vice direttori e capi servizio dei Consorzi agrari provinciali, secondo le norme stabilite, in proposito, nel proprio statuto, a' sensi del successivo art. 35.

Art. 20.

Il patrimonio dei Consorzi agrari provinciali è costituito:

a) delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi agrari ed Enti cooperativi, non ancora rimborsate agli interessati;

b) delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

c) delle quote di partecipazione di altre persone fisiche e giuridiche, le quali esercitino un'attività agricola, ovvero un'attività creditizia a favore dell'agricoltura, nel territorio della provincia;

d) di ogni attività patrimoniale che pervenga ai Consorzi agrari;

e) del fondo di riserva.

Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso gli Enti.

Il diritto di recesso è regolato dagli statuti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la facoltà di chiedere il rimborso delle quote indicate alla lettera *a*), di cui all'art. 1, 7° comma, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 21.

Ciascuna delle quote di partecipazione al patrimonio dei Consorzi ha un valore non inferiore a lire 100 se si tratta di persone fisiche e non inferiore a lire 1000 se si tratta di persone giuridiche partecipanti.

Le quote di partecipazione previste dalla lettera *a*) del precedente articolo sono ragguagliate al valore stabilito per tutte le altre. Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga la misura prescritta, dovrà essere effettuato il versamento della differenza.

Gli utili netti delle gestioni consortili, esclusi quelli relativi alle gestioni degli ammassi obbligatori, sono destinati, dopo la devoluzione del 20 per cento al fondo di riserva:

a) alla corresponsione di una rimunerazione ai partecipanti in misura proporzionale all'ammontare globale delle quote di partecipazione in rapporto al patrimonio e in nessun caso in misura superiore al 5 per cento;

b) in misura non superiore al 20 per cento a riduzione dei prezzi delle materie utili all'agricoltura;

c) in misura non superiore al 20 per cento a favore di iniziative dirette all'incremento e al perfezionamento della produzione agricola da attuare unitamente agli Enti economici dell'agricoltura, salvo che sia diversamente stabilito negli statuti;

d) per il residuo alla riserva.

Art. 22.

I servizi di gestione degli ammassi obbligatori e volontari dei prodotti agricoli costituiscono una sezione del Consorzio agrario provinciale, con seperata contabilità per ciascun ammasso, e sono soggetti al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di quello delle finanze e dell'Ente economico per il ramo produttivo cui corrispondono i vari prodotti ammassati.

Tale disposizione si applica anche ai servizi di utilizzazione collettiva e di vendita vincolata dei prodotti agricoli. Spetta ai Consorzi agrari, nella loro qualità di esecutori delle operazioni di ammasso obbligatorio e volontario, di assumere la veste di obbligati nei rapporti con le aziende di credito finanziatrici degli ammassi stessi.

Art. 23.

Il patrimonio della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito:

a) delle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti alle persone fisiche e giuridiche associate alla cessata società Federazione italiana Consorzi agrari;

b) delle quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali federati;

c) delle quote di partecipazione degli Enti economici dell'agricoltura;

d) delle quote di partecipazione di altre persone giuridiche, le quali esercitino in tutto il territorio nazionale un'attività agricola, ovvero un'attività creditizia a favore della agricoltura;

e) di ogni altra attività patrimoniale che, comunque, pervenga all'Ente;

f) del fondo di riserva.

Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso l'Ente.

La Federazione deve effettuare immediatamente il rimborso al valore nominale delle quote di cui alla lettera *a*), di spettanza di persone fisiche.

L'accettazione di nuove quote di partecipazione di cui alla lettera *d*) è soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

Ciascuna delle quote di partecipazione al patrimonio della Federazione ha un valore non inferiore a lire 1000.

Le quote di partecipazione al patrimonio della Federazione, previste dalla lettera *a*) del precedente articolo, sono ragguagliate al valore stabilito per tutte le altre. Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga la misura minima prescritta, dovrà essere effettuato il versamento della differenza.

Per la destinazione degli utili di gestione si applicano le norme del precedente art. 21.

Art. 25.

Sono organi della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali:

a) la Presidenza;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato amministrativo;

d) l'Assemblea dei partecipanti;

e) il Collegio dei sindaci.

Art. 26.

La Presidenza del Consorzio è costituita del presidente e del vice presidente nominati, su designazione, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale può anche esonerarli dalla carica.

Il presidente, o in sua assenza o impedimento il vice presidente, ha la rappresentanza legale del Consorzio; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'Assemblea; ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.

La firma che impegna l'Ente è demandata al presidente o in sua assenza al vice presidente, congiuntamente al direttore del Consorzio.

Il presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, può delegare al direttore generale ed agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato.

Art. 27.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale è costituito, oltre che del presidente e del vice presidente, di nove membri, nominati:

uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
uno dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari;
uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
quattro dall'Assemblea in rappresentanza degli altri partecipanti.

Il voto del presidente o del vice presidente in sua assenza è prevalente in caso di parità.

Art. 28.

Il Comitato amministrativo è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione e costituito del vice presidente, dei consiglieri rappresentanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e di uno dei consiglieri rappresentanti gli altri partecipanti, scelto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Gli statuti dei Consorzi, da approvare con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determinano l'ordinamento interno dell'Ente, nonchè le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.

Art. 30.

Il Collegio dei sindaci è costituito di tre membri, nominati uno dal Ministero delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero delle corporazioni.

Al Collegio sindacale, che dura in carica tre anni, spettano, in quanto applicabili, le attribuzioni previste dalla legge sui sindaci delle società per azioni.

Art. 31.

L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti al patrimonio del Consorzio, i quali hanno egual voto, qualunque sia l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.

Spetta all'Assemblea:

a) di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 27;

b) di formulare voti e proposte concernenti l'attività consortile;

c) di deliberare sul bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) di proporre eventuali modifiche allo statuto.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.

Art. 32.

La Presidenza della Federazione è costituita del presidente e del vice presidente, nominati, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministro per l'agricoltura, il quale può anche esonerarli dalla carica.

Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza legale della Federazione; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'Assemblea, ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.

La firma che impegna l'Ente è demandata al presidente o, in sua assenza, al vice presidente, congiuntamente al direttore generale o ad altri capi servizi della Federazione.

Il presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, può delegare al direttore generale e agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agarari è costituito, oltre che del presidente e del vice presidente, di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un delegato del Ministero delle corporazioni e di altri membri nominati:

uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
uno dalla Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura;
uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
quattro rappresentanti degli Enti economici, due dei quali scelti fra i presidenti e due fra i vice presidenti;
tre dall'Assemblea, dei quali due scelti tra i presidenti di Consorzi agrari e uno in rappresentanza degli altri partecipanti.

Il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura fanno parte, di diritto, del Consiglio.

Il voto del presidente e quello del vice presidente in sua assenza, sono prevalenti in caso di parità.

Art. 34.

Il Comitato amministrativo della Federazione italiana dei Consorzi agrari è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione e costituito del vice presidente, di un membro scelto dal Consiglio fra i presidenti di Consorzi agrari, oltre al delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al presidente e al vice presidente dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici e al rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 35.

Lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, da approvare con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina l'ordinamento interno e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo, nonchè le funzioni della Federazione per la vigilanza, l'indirizzo e il controllo sui Consorzi federati, ed in particolare per la nomina e la revoca dei direttori, dei vice direttori e capi servizio dei Consorzi provinciali.

Art. 36.

Il Collegio dei sindaci della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito di cinque membri nominati, uno dal Ministero delle finanze con funzioni di presi-

dente, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle corporazioni, e due dall'Assemblea fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

Al Collegio sindacale, che dura in carica tre anni, spettano, in quanto applicabili, le attribuzioni previste dalla legge sui sindaci delle società per azioni.

Art. 37.

L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti, i quali hanno eguale voto, qualunque sia l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.

Spetta all'Assemblea:

a) di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione a' termini dell'art. 33;

b) di nominare due componenti il Collegio sindacale, a' termini dell'art. 36;

c) di formulare voti e proposte concernenti le attività della Federazione;

d) di deliberare sul bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) di proporre modifiche allo statuto della Federazione.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.

Art. 38.

Spettano al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la vigilanza ed il controllo sui Consorzi agrari provinciali e sulla loro Federazione.

A tal fine egli ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul loro funzionamento;

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli Enti o al pubblico interesse;

c) di annullarne, in ogni tempo, gli atti contrari alle leggi o ai regolamenti o agli statuti;

d) di sospendere dalle proprie funzioni gli amministratori ordinari e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti a commissari straordinari.

La gestione commissariale non sospende l'esercizio delle funzioni sindacali.

La esecuzione delle ispezioni può essere di volta in volta delegata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

a) l'accettazione di nuove quote di partecipazione;

b) i bilanci;

c) i regolamenti interni e le proposte di modificazioni statutarie;

d) gli acquisti e le alienazioni di immobili e le costituzioni di oneri reali immobiliari;

e) gli organici del personale;

f) le aperture e le chiusure delle filiali;

g) la nomina e la revoca dei direttori.

TITOLO III.

Art. 39.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare con le norme della presente legge ed eventualmente a modificare le disposizioni relative:

a) all'Ente nazionale risi;

b) all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

c) all'Associazione nazionale bieticoltori;

d) all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose;

e) alla Sezione nazionale tabacchicoltori;

f) all'Ente assistenziale utenti motori agricoli;

g) all'Ente produttori selvaggina;

h) all'Ente nazionale cinofilia italiana;

i) all'Ente nazionale seme bietole zuccherine;

l) ad ogni altro Ente che eserciti, nel campo dell'agricoltura, attività analoghe a quelle degli Enti economici contemplati dalla presente legge.

Le attribuzioni di detti Enti potranno essere trasferite, in tutto o in parte, agli Enti economici dell'agricoltura o alla loro Associazione, ai Consorzi agrari o alla loro Federazione.

Art. 40.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per le corporazioni, ha facoltà di disporre la fusione nei Consorzi agrari provinciali, degli enti ed imprese associative comunque costituite fra gli agricoltori aventi per oggetto l'acquisto e la vendita collettiva di materie utili all'agricoltura.

Entro tre anni dalla pubblicazione dei decreti di fusione le quote di capitale versate dai soci e partecipanti agli enti ed alle imprese assorbiti sono rimborsate alla pari a richiesta degli interessati.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è altresì autorizzato ad istituire Consorzi agrari provinciali nelle provincie che ne sono ancora sprovviste.

La costituzione di organismi destinati a compiere operazioni similari a quelle indicate nel precedente art. 18 è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 41.

Tutti gli atti e contratti che comunque importino trapasso di diritti e di obbligazioni in conseguenza dell'attuazione della presente legge e fra gli Enti in essa contemplati, compresi quelli previsti nel precedente articolo, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 20 ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire 20, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D*, annessa al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272, e dei diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro, di cui alla tabella *B*, allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938-XVI, n. 545. Gli onorari dei notai per gli atti indicati nella presente legge sono ridotti alla metà.

Art. 42.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico di cui all'art. 16, alle esigenze dei servizi degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione nazionale degli Enti stessi si provvede col personale idoneo già in servizio presso gli Enti che vennero assorbiti dalla Federazione, dai Settori, dai Consorzi e dalle Sezioni di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, e che risulti ancora in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso questi ultimi organismi.

Detto personale continua a prestare servizio presso gli Enti economici dell'agricoltura, secondo le norme di stato giuridico e col trattamento economico stabiliti dai regolamenti ed ordinamenti dei rispettivi Enti di

provenienza. Il mantenimento in servizio non costituisce diritto a collocamento nel nuovo organico. Il personale finora assunto, a qualsiasi titolo, per le esigenze della Federazione, dei Settori, dei Consorzi e delle Sezioni sopra citate, nonchè degli ammassi e delle gestioni speciali, il quale riveste tutto la qualifica di avventizio, cessa dal servizio dalla data in cui cesseranno di funzionare gli attuali Enti economici dei produttori; e, ove risulti addetto a tali Enti da oltre un anno, avrà diritto ad una indennità di licenziamento pari a tante mezze mensilità di stipendio, o a tante mensilità intere se trattisi di ex combattenti o di vecchi fascisti, quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato presso gli Enti stessi.

Nei riguardi di coloro che vengano riassunti dagli Enti economici dell'agricoltura e dalla loro Associazione nazionale, non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di licenziamento. Le riassunzioni non costituiscono titolo al collocamento nel ruolo organico di cui all'art. 16. Al personale riassunto non può essere attribuito un trattamento provvisorio comunque più favorevole di quello di cui esso risultava provvisto al 31 marzo 1942-XX.

Art. 43.

Sono abrogati la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008; il R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175; la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 44.

La presente legge entra in vigore dopo un mese dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1942-XX, n. 567.

Aumento da 50 a 150 milioni di lire del limite di emissione da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano delle « Obbligazioni speciali I.M.I. Autarchia economica nazionale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di emissione da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) di una serie speciale di obbligazioni 5 per cento denominate « Obbligazioni speciali I.M.I. Autarchia economica nazionale » di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1480, è aumentato dall'importo nominale di lire 50.000.000 a quello di 150.000.000.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente legge ed a stipulare le convenzioni eventualmente occorrenti.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 568.

Provvedimenti relativi ai procedimenti civili per la durata dello stato di guerra ed ai difensori richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di tre mesi previsto dall'art. 198 del R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, può essere dal capo dell'ufficio giudiziario competente prorogato fino al 31 dicembre 1942-XXI ad istanza della parte il cui unico difensore si trova sotto le armi all'entrata in vigore del Codice di procedura civile approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, o vi sia chiamato posteriormente a tale data, entro i tre mesi di cui all'art. 198 del predetto R. decreto 18 novembre 1941-XX, n. 1368.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cause previste nell'art. 92, primo comma, del R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 2.

Quando nessuna delle parti abbia provveduto nel termine ivi previsto a quanto prescrive l'art. 198 del R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, il giudice può rimettere in termine, fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la parte che dimostri di non aver potuto adempiere a quanto sopra perchè l'unico suo difensore si trovava sotto le armi.

Art. 3.

Quando, a causa dello stato di guerra, la difesa sostanziale di una delle parti si è resa impossibile o sommamente difficile, il giudice può consentire la sospensione del processo fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

La presenza in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate di uno dei difensori delle parti giustifica in ogni caso la sospensione del processo ad istanza di tutte le parti, a termini dell'art. 296 del Codice di procedura civile, fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il giudice può concedere la proroga di qualunque termine, anche perentorio, a favore della parte che ne faccia istanza prima della scadenza, quando sia dimostrato che la parte stessa non può usufruirne a causa dello stato di guerra.

La proroga non può eccedere i tre mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Il giudice dell'impugnazione può, fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, rimettere in termine per la proposizione dell'impugnazione la parte che ne faccia istanza, quando essa provi che ne è decaduta o che non ha proposto il gravame contro la sentenza notificata per assoluta impossibilità di provvedervi a causa dello stato di guerra.

L'istanza non può essere proposta dopo tre mesi dalla cessazione delle cause che impedivano di proporre l'impugnazione.

Quando la causa sia stata riassunta dopo il 21 aprile 1942-XX, anche a norma dei precedenti articoli 1 e 2, il giudice dell'impugnazione non può dichiarare la perenzione verificatasi anteriormente all'entrata in vigore del Codice di procedura civile approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, quando l'inattività della parte è dovuta esclusivamente all'impossibilità in cui si è trovato l'unico difensore richiamato alle armi di compiere gli atti relativi al giudizio.

Art. 6.

Le istanze di cui agli articoli precedenti sono proposte verbalmente all'udienza o con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al capo dell'ufficio giudiziario che conosce o deve conoscere del giudizio.

Le istanze di cui agli articoli 1 e 4 possono essere proposte anche dalla parte personalmente.

In ogni caso la parte istante deve depositare il proprio fascicolo in cancelleria.

Il cancelliere forma il fascicolo di ufficio.

La sospensione del giudizio può essere revocata, ad istanza di una delle parti, quando si dimostri che sono cessate le ragioni per le quali era stata disposta.

Il giudice provvede con ordinanza sulle istanze delle parti, dopo averle sentite.

Art. 7.

Il difensore che si trovi in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate può farsi sostituire, con consenso del cliente, da altro difensore di sua fiducia per tutto il tempo che rimane in servizio e fino a tre mesi dopo la cessazione del servizio stesso.

La nomina del sostituto è fatta con dichiarazione scritta da comunicarsi al giudice davanti al quale pende la causa e deve contenere la menzione specifica delle cause per le quali è dato l'incarico.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il difensore che lo ha nominato.

Tutte le istanze e difese debbono essere intestate contemporaneamente al sostituto e al sostituito, il quale ultimo avrà diritto di partecipare ai compensi dovuti in dipendenza di dette cause, a norma dell'art. 2 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1349.

Art. 8.

Qualora il difensore, in conseguenza del mancato accordo per la sostituzione a norma dell'articolo precedente, venga esonerato dall'incarico, ha sempre diritto, nei confronti del professionista che gli succede nella trattazione della causa, di partecipare ai compensi dovuti in dipendenza della causa stessa, a termini dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1349.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il 21 aprile 1942-XX.

Da tale data cessa di avere vigore la legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 891.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX, n. 569.

Elevazione a lire 15.000 annue del contributo dello Stato al Consorzio per il rimboschimento ed il consolidamento dei terreni vincolati in provincia di La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 4 dicembre 1927, n. 2767, relativo alla costituzione del Consorzio per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28 fra lo Stato e la provincia di La Spezia per i lavori di rimboschimento nella Provincia stessa col quale il concorso dello Stato per l'esecuzione di tali lavori venne fissato in L. 5000 annue restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 5000;

Visto il successivo Nostro decreto 24 marzo 1938, n. 461, con il quale il Consorzio suddetto veniva rinnovato per un altro decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38 fermo restando il contributo annuo dello Stato di L. 5000 ed altrettanto a carico della provincia di La Spezia;

Vista la deliberazione n. 9/60 dell'11 febbraio 1941 dell'Amministrazione provinciale di La Spezia, approvata con decreto interministeriale 25 giugno 1941, numero 15200/40/3 con la quale viene elevato da L. 5000 a L. 15.000 il contributo annuo della Provincia;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Contributo dello Stato al Consorzio di rimboschimento ed il consolidamento dei terreni vincolati in provincia di La Spezia, già determinato in L. 5000 annue col R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2767, e col successivo R. decreto 24 marzo 1938, n. 461, è elevato alla somma di L. 15.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 onde provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti al vincolo nella provincia di La Spezia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 15.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 e l'aumento stesso è impegnato sulle autorizzazioni cui ha riferimento il cap. 47 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa di L. 15.000 resta a carico della provincia di La Spezia giusta l'anzidetta deliberazione n. 9/60 dell'11 febbraio 1941 dell'Amministrazione provinciale di La Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX, n. 570.

Rinnovazione per un quinquennio del Consorzio provinciale rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 novembre 1931, n. 1611, relativo alla costituzione del Consorzio per la durata di un quinquennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32 a tutto l'esercizio finanziario 1935-36 tra lo Stato e la provincia di Venezia, per i lavori di rimboschimento nella Provincia stessa, con il quale venne fissato a L. 10.000 annue il concorso dello Stato restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 10.000;

Visto il Nostro successivo decreto 31 dicembre 1936, n. 2303, col quale il suddetto Consorzio veniva rinnovato per la durata di un quinquennio a datare dall'esercizio finanziario 1936-37 a tutto l'esercizio finanziario 1940-41 col contributo annuo dello Stato di L. 10.000;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1940 del Rettorato dell'amministrazione provinciale di Venezia con la quale viene stabilito di rinnovare per un altro quinquennio decorrente dall'esercizio finanziario 1941-42 a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 il Consorzio medesimo con l'annuo contributo di L. 10.000;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 il Consorzio provinciale rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Venezia onde provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella Provincia suddetta.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra menzionati mediante il contributo annuo di L. 10.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il cap. 47 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il suddetto contributo annuo dello Stato di L. 10.000 sarà pagato in corrispondenza del contributo annuo di pari somma che verrà versato dall'Amministrazione provinciale di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 571.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Torino, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2284 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2788, 25 ottobre 1928-VI, n. 3484, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2471, 18 settembre 1930-VIII, n. 1368,

22 ottobre 1931-IX, n. 1719, 27 ottobre 1932-X, n. 2083, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2155, 20 aprile 1939-XVII, n. 1118, 12 gennaio 1941-XIX, n. 34;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 7. — Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« La discussione delle tesi orali non è obbligatoria per la Facoltà di magistero ».

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: « storia delle religioni », « letteratura cristiana antica ».

Art. 23. — 1) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « religioni e filosofia dell'India e dell'estremo Oriente ».

2) Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli insegnamenti biennali di « storia della filosofia », di « filosofia teoretica » e di « filosofia morale » importano ciascuno due esami annuali ».

Art. 36. — E' aggiunto il seguente comma:

« Presso la Facoltà è pure istituito il corso biennale di studi propedeutici di ingegneria ».

Art. 37. — E' sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. (*) Chimica organica industriale.
5. (*) Chimica biologica.
6. (*) Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
8. (*) Farmacologia.
9. (*) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
11. (*) Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
13. (*) Elettrochimica.
14. Scienza dell'alimentazione.
15. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. (*) Fisica superiore.
5. (*) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
6. (*) Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
8. Geochimica.
9. (*) Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
10. Chimica di guerra.
11. (*) Spettroscopia.
12. (*) Misure elettriche (corso speciale per chimici o chimici industriali).
13. (*) Chimica industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica », vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gli insegnamenti biennali di « istituzioni di matematiche » e di « esercitazioni di matematiche » importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso.

L'insegnamento biennale della « chimica generale ed inorganica » importa due esami: uno alla fine del primo anno di corso e l'altro alla fine del secondo anno di corso.

Gli insegnamenti biennali di « chimica organica » e di « fisica sperimentale » importano un unico esame alla fine del biennio propedeutico.

Gli insegnamenti biennali della « chimica fisica » e delle « esercitazioni di chimica-fisica » importano un unico esame alla fine dei corsi biennali.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al 1° anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

In relazione a questo nuovo ordinamento i laureati in qualunque disciplina non potranno essere ammessi che al 2° anno del biennio di studi propedeutici per la laurea in chimica ».

L'art. 38 è soppresso.

In conseguenza della soppressione di questo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 45 (già 46) è aggiunto il seguente: « Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopra elencati un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali.

Questo saggio dovrà essere superato durante l'ultimo anno di corso ».

Dopo l'art. 46 (già 47) è aggiunto il seguente:

« Art. 47. — Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria » e di « fisica sperimentale » e le relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve avere superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 572.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Zucca », con sede in Baunei (Nuoro).

N. 572. R. decreto 23 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonio Zucca », con sede in Baunei (Nuoro), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 573.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Maria Vergine del Sacro Cuore di Gesù, in Torino, località Paradiso.

N. 573. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Torino in data 15 marzo 1941-XIX, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Maria Vergine del Sacro Cuore di Gesù, in Torino, località Paradiso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX, n. 574.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, in frazione Bronzola del comune di Campodarsego (Padova).

N. 574. R. decreto 19 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 15 dicembre 1927-V, integrato con postilla del 30 ottobre 1941-XX, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, in frazione Bronzola del comune di Campodarsego (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 575.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 575. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione, disposta dal conte Federico Hartig fu Federico con atto pubblico in data 13 dicembre 1941-XX, dell'Istituto entomologico da lui costituito in Roma nello stabile di via Paisiello, 47, e comprendente il materiale elencato nell'inventario allegato all'atto di donazione. Il predetto Istituto è assegnato in perpetuo e gratuito uso all'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata istituito in Roma con legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1689.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Bari.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Bari, via Vittorio Veneto n. 51;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Bari, via Vittorio Veneto n. 51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Bologna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Bologna, via della Zecca n. 1;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Bologna, via della Zecca n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2260)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Brescia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Brescia, via Umberto I n. 22;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Brescia, via Umberto I n. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Como.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Como, via G. B. Grassi n. 8;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Como, via G. B. Grassi n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2262)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 1° giugno 1942-XX, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose.

(2290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1942-XX - N. 106

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	82,25
Id. 3,50 % (1902)	79,325
Id. 3 % lordo	59,375
Id. 5 % (1935)	96,025
Redimib. 3,50 % (1934)	79,55
Id. 5 % (1936)	97,975
Id. 4,75 % (1924)	497,60
Obblig. Venezie 3,50 %	95,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,85
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,65
Id. 5 % (1949)	97,85
Id. 5 % (15-2-50)	97,525
Id. 5 % (15-9-50)	97,475

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 344 del 1° giugno 1942-XX relativo alla sostituzione del fiocco opaco con quello lucido nella fabbricazione dei prodotti-tipo tessili - Riduzione dei prezzi.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 344 del 1° giugno 1942-XX, ha consentito la sostituzione del fiocco opaco con quello lucido nei prodotti-tipo tessili in cui tale fiocco è specificatamente richiesto.

Pertanto ha determinato i seguenti prezzi massimi di vendita dal produttore ed al consumatore, da valere per il caso che i produttori effettuino la sostituzione predetta nei prodotti-tipo sotto elencati:

	Prezzi massimi: franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso	Prezzi massimi: di vendita al consumatore
« Categoria D »		
Tipo 28	6,30	8,75
» 29	5,85	8,15
» 29-a	6,80	9,45
» 29-b	7,10	9,85
» 30	5,50	7,65
» 30-a	6,65	9,25
» 35	5,05	7 —
» 36	5,55	7,70
» 36-a	10 —	13,90
» 38	7,80	10,85
» 40	5,80	8,05
» 41	6,05	8,40
» 60	9 35	13 —
» 62	6,80	9,45
» 63	6,10	8,50
» 65	26,75	37,20
» 74	6,45	8,95
» 75	4,80	6,70
» 103	7,15	9,95
» 103-a	8,40	11,70
» 125	5,70	7,95
» 125-a	7,35	10,20
» 126	9,95	13,85
» 126-a	11,35	15,80
» 127	11,70	16,25
» 127-a	12,20	16,95
» 127-b	13,25	18,40
» 127-c	13,75	19,10
» 128	1,90	2,65
» 129	2,90	4,05
» 133	2,05	2,85
» 141	4,70	6,55
» 142	7,75	10,80
» 143	15,80	21,95
» 143-a	16,35	22,75
« Categoria G »		
Tipo 4	29,70	47,50
» 6	34,90	55,85
» 8	37,05	59,30
» 9	43,20	69,10
» 11	30,20	48,30
» 12	38 —	60,80
» 20	30,45	48,70
» 26	46,15	72,25
» 28	40,50	64,80
» 29	51,20	81,90

(2296)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai nuovi prezzi alla produzione delle ciliege, fragole, albicocche, fagiolini, ecc.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le seguenti maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione delle ciliege, delle fragole, delle albicocche, dei fagiolini, dei piselli e delle cipolle primaticce, da valere per le fasi di scambio fino al consumo:

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce resa franco veicolo magazzino di lavorazione per lo ciliege, albicocche, fagiolini, piselli e cipolle primaticce e per merce selezionata, imballata, resa franco veicolo magazzino del grossista distributore della zona di produzione, per le fragole), per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio gratuito, resa franco vagone partenza):

1) spese per carico, scarico, pesatura, cali e sfridi, trasporto a vagone partenza;

2) imballaggio;

3) selezionatura, impacco, compenso al selezionatore (non considerato per le fragole);

4) ghiaccio, per eventuale spedizione in vagone frigorifero o per eventuale conservazione in frigorifero (soltanto per le ciliege e per le fragole);

5) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Il compenso complessivo per tutte le voci sopraindicate è fissato come segue: per le fragole, L. 78; per le ciliege, L. 60; per le albicocche, L. 50; per i fagiolini, L. 60; per i piselli, L. 55; per le cipolle primaticce, L. 25 a quintale.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio a rendere, resa franco mercato zona di consumo o magazzino grossista):

1) trasporto ferroviario dalla zona di produzione alla zona di consumo (da calcolare localmente);

2) scarico da vagone arrivo, trasporto a mercato, pesatura, facchinaggio (da calcolare localmente);

3) margine del grossista della zona di consumo o del commissionario comprensivo dell'eventuale calo: 5 %, da calcolare sul prezzo di vendita;

4) ricupero imballaggio: per le fragole, L. 35; per le ciliege, L. 20; per le albicocche, L. 17; per i fagiolini, L. 23; per i piselli, L. 20; per le cipolle primaticce, L. 13 a quintale (importo da sottrarre nel conteggio del prezzo).

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista al negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato (da calcolare localmente);

2) calo peso, sfrido, marci: per le ciliege del 1 gruppo, 1 %; per le ciliege degli altri gruppi, 2 %; per le fragole, 2 %; per i piselli, 1 %; per i fagiolini, 1 % (non considerato per le albicocche e per le cipolle primaticce);

3) margine del dettagliante; per merce di valore fino a 200 lire, 23 %; per merce di valore oltre 200 lire, 18 %;

4) imposta sull'entrata in abbonamento, 3,20 %.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2301)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con R. decreto 21 aprile 1939-XVII, n. 644;

Veduti i propri provvedimenti 22 febbraio 1940-XVIII, numero 2441, e 12 ottobre 1941-XIX, n. 3312, relativi alla costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto anzidetto;

Considerato che il cav. uff dott. Aureliano Fusarini, presidente del Collegio stesso, avendo assunto altro impiego, ha cessato di far parte del personale dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Dispone:

Il comm. dott. Girolamo Castello è nominato presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, in sostituzione del cav. uff. dott. Aureliano Fusarini e fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2298)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Elenco degli ammessi al concorso per tre posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali, bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1941-XX, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno n. 305 del 29 dicembre 1941-XX.

Sono ammessi al concorso per tre posti di vicetraduttore in prova (gruppo *B*) nel ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare i seguenti candidati:

1. Del Bufalo Alberto
2. Della Rocca Giuseppe
3. Messuri Riccardo
4. Segreto Luciana

Sono poi ammessi con la riserva di cui all'art. 2, secondo comma, del bando:

1. Rossi Renzo
2. Ruggiero Osvaldo
3. Tici Francesco

A modifica del diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 36 del 13 febbraio 1942-XX, le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero, in via Vittorio Veneto n. 56, nei giorni 25, 26 e 27 giugno 1941-XX alle ore 8,30.

(2302)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a posti di alunno d'ordine negli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1941-XIX, con cui fu indetto un concorso per esami a 100 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, al quale sono state ammesse le donne per non oltre venti posti;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941-XIX, col quale il numero dei posti messi a concorso col predetto decreto Ministeriale 31 gennaio 1941-XIX venne ridotto da 100 a 75, compresi in questi ultimi 15 posti per le donne;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 100 posti - ridotti a 75 - di alunno d'ordine negli Uffici provinciali del Tesoro (Decreti Ministeriali 31 gennaio e 30 maggio 1941-XIX):

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Falciani Carolina	8.935	9.875	18.810
2	Goggi Ester	8.435	9.875	18.310
3	Maccagni Concetta	8.500	9.625	18.125
4	Cecca Nella	7.750	10	17.750
5	Sergola Enrico	8	9.625	17.625
6	Bruschi Assunta	8.250	9.250	17.500
7	Budetti Adriana n. Brotini, maritata	8.250	9.125	17.375
8	De Simeonibus Margherita	8.185	9.125	17.310
9	Pignato Salvatore	8.935	8.250	17.185
10	Izzo Giuseppe	8.125	9	17.125
11	D'Amico Anna	7.500	9.500	17
12	Spurio Pompili Fanny	7.500	9.375	16.875
13	Battaglini Anna	7.500	9.250	16.750
14	Saccani Severino	8	8.625	16.625
15	Rocchi Silvana	7.435	9.125	16.560
16	Venturini Milena n. Biondi, maritata	7.125	9.375	16.500
17	Dutto Giulia	7.750	8.625	16.375
18	Fiore Antonio	7.935	8.375	16.310
19	Martolini Ferdinando	7.625	8.625	16.250
20	Crespo Liliana	7.560	8.625	16.185
21	Tristano Maria	7.250	8.875	16.125
22	Schiavo Velia	8.435	7.625	16.060
23	Carboni Maria	8	8.025	16.025
24	Soggiu Antonio, alunno d'ordine Ministero guerra	7.250	8.750	16
25	Castaldini Giovanna	8	7.875	15.875
26	Chelli Armando	7.875	7.975	15.850
27	Pazzaglia Ermanno	8.060	7.750	15.810
28	Fantoni Guido	7.185	8.600	15.785
29	Mazzola Luigi	7.125	8.650	15.775
30	De Luise Arturo	7.560	8.200	15.760
31	Rappelli Dantina	7.060	8.675	15.735
32	Romano Antonio	7	8.725	15.725
33	Di Mario Elena	7.500	8.200	15.700
34	Sibilla Antonio, ammogliato	7	8.625	15.625
35	Spampinato Giuseppe	7.375	8.125	15.500
36	Calcagno Antonia	7.500	7.875	15.375
37	Santilli Vincenzo	7.875	7.475	15.350
38	Sini Giuseppe	7.750	7.575	15.325
39	Cipriano Carmine	7.435	7.875	15.310
40	Drago Mariano, ex combattente O.M.S. croce di guerra	7.125	8.125	15.250
41	Cagnetti Nicola	8	7.125	15.125
42	Maisto Giovanni	7	8.100	15.100
43	Ingrassia Salvatore, usciere capo Ministero finanze	7	8	15
44	Giavatto Domenico, ex combattente A.O. croce di guerra	7.500	7.400	14.900
45	Pisani Vittorio	7.250	7.625	14.875
46	Audagna Renato	7.435	7.375	14.810
47	Novelli Bruno	7.125	7.625	14.750
48	Palazzini Luisa	7.250	7.475	14.725
49	Annunziata Gennaro	7.250	7.375	14.625
50	Summa Francescantonio	7.500	7.100	14.600
51	Nasciano Salvatore	7.685	6.875	14.560
52	Fleri Vincenzo, usciere Ministero finanze	7.125	7.375	14.500
53	Magnanini Alvaro	7.560	6.875	14.435
54	Corà Renato	7.185	7.200	14.385
55	Blasi Ferdinando, ammogliato	7	7.375	14.375
56	Testa Gaetano	7.250	7	14.250
57	Riccobono Vincenzo	7.125	7.100	14.225
58	Annunziata Carmine	7	7.100	14.100
59	Angelini Luigia	7.560	6.500	14.060
60	Zanellato Giorgio, ammogliato	7	7	14
61	Romano Francesco Paolo	7	6.875	13.875
62	Chiesa Germano	7.125	6.625	13.750
63	La Bianca Stefano	7	6.500	13.500
64	Laudani Giorgio	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Falciani Carolina
2. Goggi Ester
3. Maccagni Concetta
4. Cecca Nella
5. Sergola Enrico
6. Bruschi Assunta
7. Budetti Adriana n. Brotini
8. De Simeonibus Margherita
9. Pignato Salvatore
10. Izzo Giuseppe
11. D Amico Anna
12. Spurio Pompili Fanny
13. Battaglini Anna
14. Saccani Severino
15. Rocchi Silvana
16. Venturini Milena nata Biondi
17. Dutto Giulia
18. Fiore Antonio
19. Martolini Ferdinando
20. Crespo Liliana
21. Tristano Maria
22. Soggiu Antonio
23. Chelli Armando
24. Pazzaglia Ermanno
25. Fantoni Guido
26. Mazzola Luigi
27. De Luise Arturo
28. Romano Antonio
29. Sibilla Antonio
30. Spampinato Giuseppe
31. Santilli Vincenzo
32. Sini Giuseppe
33. Cipriano Carmine
34. Drago Mariano
35. Cagnetti Nicola
36. Maisto Giovanni
37. Ingrassia Salvatore
38. Giavatto Domenico
39. Pisani Vittorio
40. Audagna Renato
41. Novelli Bruno
42. Annunziata Gennaro
43. Summa Francescantonio
44. Nasciano Salvatore
45. Fleri Vincenzo
46. Magnanini Alvaro
47. Corà Renato
48. Blasi Ferdinando
49. Testa Gaetano
50. Riccobono Vincenzo
51. Annunziata Carmine
52. Zanellato Giorgio
53. Romano Francesco Paolo
54. Chiesa Germano
55. La Bianca Stefano
56. Laudani Giorgio

Art. 3.

Le seguenti candidate sono dichiarate idonee nel concorso medesimo nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavo Velia
2. Carboni Maria
3. Castaldini Giovanna
4. Rappelli Dantina
5. Di Mario Elena
6. Calcagno Antonia
7. Palazzini Luisa
8. Angelini Luigia

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(2284)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.